

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interpellanza n. 2030 del 28 agosto 2020

Prevenzione nei confronti dei rischi di un secondo *lockdown* Covid-19 e prevenzione per le lavoratrici in gravidanza e per altre persone a rischio

Signor deputato,

con riferimento all'interpellanza del 28 agosto 2020, segnaliamo che la stessa ripropone alcuni quesiti già sollevati in una lettera 25 agosto 2020 dal sindacato VPOD e alla quale il Consiglio di Stato ha risposto con risoluzione n. 4519 il 9 settembre.

Rispondiamo di seguito alle domande poste.

1. Intende imporre l'obbligo della mascherina nei negozi, come avvenuto in altri Cantoni?

Il Governo valuta attentamente la situazione prima di decidere nuove misure, visto che l'esperienza ci ha insegnato che la situazione può mutare rapidamente.

L'evoluzione attuale dei contagi indica però che la popolazione ticinese continua a comportarsi con prudenza, rispettando le norme di protezione e attenendosi agli appelli formulati a più riprese dalle istituzioni e dagli operatori sanitari.

Siamo ben coscienti che il virus non è sparito e stiamo in una fase di "convivenza".

In relazione all'uso delle mascherine, si ricorda quindi che il 16 luglio il Consiglio di Stato ha introdotto - per il personale addetto al servizio alla clientela di ogni genere di struttura della ristorazione - l'obbligo di indossare la mascherina facciale o un adeguato dispositivo di protezione individuale. Questa misura, più volte prorogata, è in vigore fino al 5 ottobre. Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e sanitaria, il Governo valuterà nelle prossime settimane se estendere l'obbligo anche ad altre attività economiche, come il commercio al dettaglio, pur considerando che le principali organizzazioni del settore sono già state sensibilizzate a non allentare le misure di igiene e sicurezza previste dai propri piani di protezione.

- 2. Quali azioni hanno effettuato le autorità cantonali per incrementare la protezione delle donne in gravidanza sui luoghi di lavoro, dato che esse sono considerate soggetti a rischio Covid-19 dall'Ufficio federale della salute pubblica nel suo comunicato del 5 agosto 2020, il quale sottolinea in particolare i rischi per le donne incinte over 35, con ipertensione o con sovrappeso? Pertanto alle donne in gravidanza si applica l'art. 10 dell'ordinanza Covid-19, in base al quale i datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che le lavoratrici e i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.**

Nell'ambito dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di Covid-19 nella situazione particolare, in vigore dal 19 giugno 2020, non sono previste delle misure specifiche generalizzate per le persone a rischio. Valgono i principi generali della protezione dei lavoratori come definiti dall'art. 6 della Legge sul lavoro e dall'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di Covid-19 nella situazione particolare.

In quest'ottica, rimangono quindi sempre prioritari i provvedimenti che riguardano il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e la pulizia.

Sul posto di lavoro, quindi, una protezione particolare, che va oltre i provvedimenti di base per le donne in gravidanza non è necessaria. Il datore di lavoro garantisce mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento fisico.

Alle donne in gravidanza ed alle persone che lavorano a contatto con esse si raccomanda comunque l'uso delle mascherine protettive per ovviare a eventuali situazioni non prevedibili durante le quali il distanziamento fisico non può essere rispettato rigorosamente in ogni momento.

- 3. Quali controlli sono stati fatti e si faranno da parte delle autorità cantonali**

- a) Per verificare l'adozione e la conformità alle regole di sicurezza dei piani di protezione per docenti e allievi**

Per le scuole sono state implementate le misure protettive in base ai piani di protezione dei vari istituti scolastici, a loro volta redatti sulla base dei modelli messi a disposizione dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, concernenti le regole del distanziamento fisico, le misure fondamentali di igiene personale e le norme generali di pulizia e di igiene, come pure l'utilizzo delle mascherine protettive. Con queste misure, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica il datore di lavoro garantisce un livello elevato di protezione ai propri collaboratori e agli allievi. Il tracciamento dei recenti contagi in alcune scuole post-obbligatorie ha dimostrato la bontà dei piani di protezione.

- b) Per verificare che sia stata fatta un'analisi di rischio ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sul lavoro, in modo da tutelare tutte le dipendenti incinte e altre persone a rischio**

- Nelle scuole cantonali?

- **Nelle scuole comunali?**
- **Nelle scuole private?**

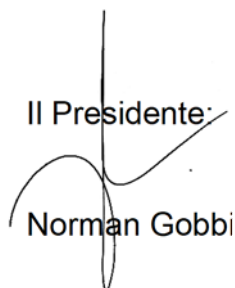
Sulla base dell'art. 62 dell'Ordinanza 1 relativa alla Legge sui lavoro sono da considerare lavori pericolosi o gravosi per le donne in gravidanza e le madri allattanti le attività che richiedono lo spostamento manuale di carichi pesanti, movimenti o posizioni del corpo che provocano una fatica precoce, lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni, lavori in condizioni di sovrappressione, lavori che espongono al freddo o al caldo oppure all'umidità eccessiva, lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive, lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microorganismi, lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che portano a un forte aggravio. Negli altri casi i criteri di valutazione del pericolo secondo gli artt. 7-13 dell'Ordinanza DFER sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono adempiuti e, di conseguenza, il datore di lavoro non è ritenuto a rilasciare una valutazione dei rischi (Documento per la valutazione dei rischi) da parte di un medico specialista del lavoro o da altri specialisti nella sicurezza della salute sul posto di lavoro.

A parere dello scrivente Consiglio le docenti non rientrano nelle categorie sopra elencate, per cui il datore di lavoro non è ritenuto a rilasciare un documento per la valutazione dei rischi.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

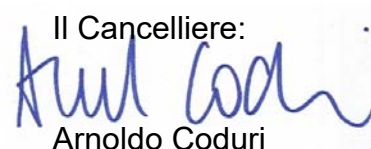
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri